

In base al codice della strada art. 54/1/m, nessuna autocaravan può essere classificata di categoria "M2"; in base alla portata di persone, indifferentemente dalla massa complessiva sono tutte "M1".

Solo se vengono classificate in base a portata e massa complessiva massima a pieno carico della base meccanica su cui è stata allestita la cellula abitativa possono venir definite "N1 o N2".

Art. 47 C.d.S. (riassunto)

1. Categorie "M": Veicoli a motore progettati e costruiti per il **trasporto di persone** ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il **trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere** oltre al sedile del conducente. **(è innegabile che un' autocaravan non sia un "trasporto persone" vedi art. 54/1/m CdS)**
In questa categoria può rientrare praticamente il 100% delle autocaravan

Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il **trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere** oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

2. Categorie "N": Veicoli a motore progettati e costruiti per il **trasporto di merci** ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Anche in questa categoria possono rientrare praticamente molte delle autocaravan guidabili con patente "B"

Categoria N2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. **In questa categoria possono rientrare (sempreché non già qualificate "M1") le autocaravan costruite su basi meccaniche con massa massima superiore a 3,5 t.**

Art. 54 C.d.S. – "Autoveicoli"

"Nuovo codice della strada", decreto legis. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI - Capo I – "DEI VEICOLI IN GENERALE"

Art. 54. Autoveicoli.

1) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e **si distinguono in:**

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) trattori: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di **sette persone al massimo, compreso il conducente;**

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2) Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.